

**REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI SPAZI, DELL'IMMAGINE E DEL BRAND DEL  
COMPLESSO MONUMENTALE "LA VENARIA REALE"**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 06/07/2026

Il Complesso monumentale de “La Venaria Reale” (di seguito indicato come “Complesso monumentale”), costituito dalla Reggia e dai Giardini e appartenente al demanio pubblico, costituisce “luogo della cultura” ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito indicato come “Codice”) e successive modifiche e integrazioni.

In base al comma 3 del succitato articolo 101 gli istituti e luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici *“sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico”* e, secondo il dettato di cui al comma 1 dell’articolo 102 del medesimo Codice, tali soggetti *“assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101”*.

In attuazione delle richiamate disposizioni e nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal Codice, il presente regolamento fissa modalità e canoni per la concessione d’uso degli spazi, dell’immagine e del *brand* del Complesso monumentale.

## **Art. 1**

### **Uso degli spazi**

1. E’ possibile concedere l’uso di spazi del Complesso monumentale per lo svolgimento di attività collaterali alla normale fruizione del sito, quali cerimonie, conferenze, manifestazioni culturali, spettacoli riservati, banchetti, ovvero per servizi fotografici e riprese televisive, cinematografiche o di altra tipologia audiovisiva, a condizione che modalità o finalità di tale uso non contrastino con le esigenze di tutela, la dignità e la destinazione culturale del sito medesimo.

2. La concessione d’uso è rilasciata dalla Direzione del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (di seguito indicato come “Consorzio”), che gestisce il Complesso monumentale, sentito, se necessario, il Soprintendente di settore del Ministero della cultura, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d’autore. L’atto di concessione è accompagnato dal contratto accessorio, che definisce tra l’altro, le modalità di espletamento delle attività ed operazioni afferenti l’uso concesso, la misura e le modalità di pagamento del canone, la decorrenza e la durata della concessione.

3. La concessione d’uso è incedibile e intrasferibile e viene rilasciata in via non esclusiva in relazione alla singola richiesta per un periodo di tempo limitato e predeterminato.

## **Art. 2**

### **Canone di concessione. Cauzione. Assicurazione**

1. L'uso degli spazi appartenenti al Complesso monumentale è soggetto a concessione scritta da parte della Direzione e subordinato al versamento di un canone, il cui importo minimo è stabilito, al netto dell'IVA, ove applicabile, nella tabella costituente l'Allegato 1 al presente Regolamento.

Nella determinazione dei canoni il Consorzio può altresì tenere conto dei criteri e degli indirizzi eventualmente adottati dal Ministero della Cultura ai sensi dell'art. 108, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

La concessione può prevedere il versamento di una caparra penitenziale ai sensi dell'art. 1386 c.c., quale corrispettivo del diritto di recesso convenzionalmente accordato al concessionario. Il contratto di concessione, nel disciplinare tale facoltà, ne determina le modalità di esercizio, il termine e l'importo. In alternativa o in aggiunta, la concessione può prevedere il versamento di una caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e quale liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento, fatti salvi i rimedi alternativi previsti dalla legge.

2. Il canone non include eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi.

3. Nessun canone è dovuto per l'uso del Complesso monumentale da parte degli Enti partecipanti al Consorzio limitatamente a due eventi di alto valore istituzionale per anno. I predetti soggetti sono in ogni caso tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione del Complesso monumentale per rendere possibile l'evento, nella misura indicata nell'Allegato 1, nonché agli adempimenti di cui ai commi 10 e 11.

4. Nessun canone è dovuto per riprese fotografiche e di altra tipologia audiovisiva o per l'uso strettamente personale o per motivi di studio, limitatamente agli spazi del Complesso monumentale in cui le riprese non siano espressamente vietate. Nessun canone è, altresì, dovuto per l'uso di immagini del Complesso monumentale in pubblicazioni a carattere scientifico.

5. Il Presidente del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può esentare dalla corresponsione del canone soggetti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro, che richiedano l'uso di spazi per iniziative di rilievo eccezionale o per finalità di solidarietà sociale. I richiedenti sono in ogni caso tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione del Complesso monumentale per rendere possibile l'uso o l'iniziativa, nella misura indicata nell'Allegato 1, nonché agli adempimenti di cui ai commi 10 e 11.

6. La Direzione del Consorzio può concedere una riduzione del canone non superiore all'8 per cento dell'importo indicato nell'Allegato 1 alle agenzie di organizzazione di eventi, ed una riduzione non superiore al 20 per cento dell'importo medesimo a singoli utenti per usi personali e limitati. Può inoltre concedere riduzioni del canone collegate a determinati periodi dell'anno o ad eventi di particolare natura, ovvero a fronte di particolari opportunità, in misura da determinare di volta in volta.

7. Ai fini della determinazione del canone applicabile debbono essere computati anche i tempi di smontaggio e rimozione di eventuali strutture mobili, di pulizia e di ripristino della situazione preesistente.

8. Nel caso di servizi e riprese, il canone comporta i diritti di riproduzione per le finalità e secondo le modalità convenute in contratto. Ogni ulteriore, singolo utilizzo delle immagini comporta il pagamento di un corrispettivo pari al 50 per cento del canone.

9. Per utilizzazioni derivate dall'uso oggetto di concessione, oltre al canone è corrisposta, per ciascuna di esse, una *royalty* pari al 12 per cento dell'introito lordo prodotto dalla singola utilizzazione.

10. A garanzia del rispetto delle obbligazioni contrattuali il concessionario è tenuto a versare una cauzione, distinta ed autonoma rispetto all'eventuale caparra prevista dal contratto di concessione, che può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta ovvero mediante assegno circolare o bonifico bancario il cui importo è di regola pari al 50 per cento dell'ammontare del canone.

La cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento del canone previsti ai commi 3 e 5. In tali casi, l'importo della cauzione è determinato assumendo a riferimento il canone previsto dal tariffario per la corrispondente tipologia di utilizzo.

La cauzione è destinata a garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il pagamento delle penali eventualmente applicate, il risarcimento degli eventuali danni arrecati al Complesso monumentale e ogni altro credito vantato dal Consorzio in dipendenza del rapporto concessorio.

La cauzione è restituita o svincolata soltanto dopo l'accertamento dell'inesistenza di danni e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

11. Il concessionario è tenuto a stipulare, e presentare all'amministrazione del Consorzio in sede di sottoscrizione del contratto, idonee polizze assicurative a copertura degli eventuali danni a beni culturali, cose e persone derivanti dall'attività in concessione, nonché del rischio di incendio, per i

valori stabiliti in contratto. Qualora i predetti rischi siano coperti da polizze assicurative contratte dall'amministrazione del Complesso monumentale, il concessionario è tenuto al solo rimborso delle quote di sua spettanza secondo quanto stabilito in contratto.

12. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, il contratto di concessione stabilisce specifiche clausole penali, ai sensi dell'art. 1382 c.c., per l'inadempimento o il ritardato adempimento degli obblighi da esso derivanti.

In particolare, il contratto dovrà prevedere una specifica penale per l'ipotesi di rinuncia all'evento, mancato utilizzo degli spazi o risoluzione per inadempimento del concessionario intervenuti successivamente alla scadenza del termine eventualmente previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

Il contratto individua altresì le penali applicabili per la violazione di ulteriori obblighi ritenuti essenziali, quali, a titolo esemplificativo, il ritardo nel rilascio degli spazi, il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di allestimento e tutela dei beni, e i ritardi nei pagamenti

### **Art. 3**

#### **Uso delle immagini**

1. Immagini del Complesso monumentale possono essere acquistate per l'inserimento in pubblicazioni di carattere culturale, al costo di 100 euro, oltre IVA, a foto.

2. In caso di richiesta di utilizzo di immagini del Complesso monumentale a scopo commerciale e/o pubblicitario, si applicherà il canone previsto nel tariffario di cui all'Allegato 1 per i servizi fotografici in Reggia o nei Giardini.

3. In caso di utilizzo non autorizzato di immagini del Complesso monumentale, oltre al corrispettivo di cui ai commi precedenti, si applicherà una penale pari al 20 per cento del corrispettivo medesimo oltre ad un eventuale ulteriore risarcimento nel caso in cui venga riscontrato un danno di immagine nei confronti del bene culturale.

### **Art. 4**

#### **Uso del brand e del logo**

1. Può essere concesso l'utilizzo del *brand* e del *logo* del Complesso monumentale per la commercializzazione di prodotti tenendo conto della natura del prodotto e dell'impresa e degli altri elementi inerenti e rilevanti, quali la reputazione e l'impatto sull'immagine del Consorzio.

2. Per l'utilizzo di cui al comma 1 è corrisposta una *royalty* dal 5 al 10 per cento dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti, al netto dell'IVA.

3. In caso di utilizzo non autorizzato del *brand* e del *logo* del Complesso monumentale, si applicherà una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad un eventuale ulteriore risarcimento nel caso in cui venga riscontrato un danno di immagine nei confronti del bene culturale.

### **Art. 5**

#### **Casi di esclusione della concessione**

1. Il Consorzio valuta l'utilizzo delle immagini, del *brand* e del *logo* del Complesso monumentale al fine di garantire l'immagine e la dignità del Complesso stesso, nonché delle attività del Consorzio.

2. L'utilizzo delle immagini nonché del *brand* e del *logo* del Complesso monumentale non può essere concesso qualora essi possano essere in qualsiasi modo collegati ad immagini o informazioni contrari

all'ordine pubblico, al buon costume e alla pubblica moralità; a messaggi o immagini di propaganda politica o sindacale; a messaggi offensivi, ivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio, minaccia o comunque relative a tematiche particolarmente sensibili. In tale caso il Consorzio può legittimamente procedere alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato e intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti.